



# Comune di Volterra

Provincia di Pisa

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 20/04/2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Componente IMU:  
approvazione aliquote per l'anno 2015.

L'anno **duemilaquindici** (2015), addì **venti** (20) del mese di **aprile**, alle ore 15:10, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:

MOSCHI Paolo

GARFAGNINI Tiziana

CANZANO Pietro

TANZINI Francesca

FEDELI Riccardo

BERNI Federico

FIDI Massimo

PESCUCCI Erika

BOSIO Ilaria

LONZI Simone

PESCUCCI Margherita

PATERNI Paolo

PICCICUTO Angela

SANTI Giacomo

PASQUALETTI Chiara

GUARNERI Sonia

risultano assenti soltanto i signori: ---

Sono presenti anche gli Assessori esterni sigg.: Gianni Baruffa e Alessia Dei.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: Angela Piccicuto, Margherita Pescucci, Sonia Guarneri.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi, si passa alla trattazione del seguente affare:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la discussione di cui alla precedente deliberazione n.26 in data odierna;

Visto l'art.13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili;

Visto l'art.8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, che istituisce l'IMU;

Visto l'art.9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n.16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44;

Visto l'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

Visto l'art.13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

Visto l'art.13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art.1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art.13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato l'art.13 comma 10 che prevede, per i Comuni che non aumentano la detrazione per abitazione principale a favore dei residenti, la possibilità di stabilire un'aliquota superiore per le abitazioni tenute a disposizione;

Ritenuto pertanto, alla luce del quadro normativo sopra delineato e delle esigenze di bilancio, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale e di avvalersi invece della facoltà di cui al sopraccitato comma 10, stabilendo per le abitazioni tenute a disposizione, un'aliquota più elevata di quella ordinaria;

Ritenuto altresì di elevare al massimo di legge l'aliquota da applicare alle aree fabbricabili che, a oltre cinque anni di distanza dall'approvazione del regolamento urbanistico, risultano ancora non edificate;

Considerato che, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che *“a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il D.M. Interno del 16 marzo 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.6 (Simone Lonzi, Paolo Paterni, Angela Piccicuto, Giacomo Santi, Chiara Pasqualetti, Sonia Guarneri), astenuti n.0, espressi nei modi di Legge da n.16 Consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2015 nelle seguenti misure:
  - **2.a) 0,21% (2,1 per mille)** per le unità immobiliari di categoria A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art.13 comma 2 del D.L.n.201/2011;
  - **2.b) 0,76% (7,6 per mille)** per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, di cui all'art.2, comma 4, della legge 09/12/98 n°431 (con esclusione della detrazione di imposta) e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art.13 comma 2 del D.L. n.201/2011;
  - **2.c) 1,06% (10,6 per mille)**
    - per le abitazioni tenute a disposizione (secondo la definizione di cui all'art. 41 del T.U. n. 917/86) da almeno due anni al 1° gennaio dell'anno di imposizione e per le relative pertinenze;
    - per le aree edificabili;
  - **2.d) 0,89% (8,9 per mille)** aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti;
- 3) Di dare atto che per non rientrano in ogni caso nella fattispecie di cui al punto **2.c)** le casistiche di seguito elencate:
  - Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari che abbiano acquisito in esse la residenza anagrafica;
  - Abitazioni che risultino utilizzate quale abitazione principale da contitolari o familiari del soggetto passivo;

- Abitazioni concesse in locazione a terzi, anche ad uso turistico, con contratto regolarmente registrato nei casi e nei modi di legge;
  - Unità abitative utilizzate per attività ricettiva regolarmente denunciata;
  - Unità abitative contigue all'abitazione principale che, seppure separatamente accatastate, sono occupate ad uso abitazione dal soggetto passivo e dai suoi familiari;
  - Abitazioni dichiarate inagibili ai sensi dell'art. 4 del Regolamento IMU;
- 4) Di stabilire nella misura di **euro 200,00** l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica solo per le fattispecie indicate al punto **2.a)**;
  - 5) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015 secondo i termini e le modalità indicate al comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni;
  - 6) Di dare mandato al responsabile del servizio Tributi affinché provveda all'inserimento della delibera sul Portale del Federalismo Fiscale poiché tale operazione costituisce adempimento degli obblighi di invio al MEF previsti dal comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con separata votazione palese e identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

IL PRESIDENTE

f.to Marco Buselli

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Pier Luigi Acerbi

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Pier Luigi Acerbi

Volterra, li 11/05/2015

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **11/05/2015** ed ivi rimarrà sino al **26/05/2015**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Pier Luigi Acerbi

Volterra, li 11/05/2015

---